

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE  
SEZIONE PROMISCUA

riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati :

Dott. ROSA            CASABUR I    PRESIDENTE  
Dott. FAUSTA        PALAZZO    CONSIGLIERE  
Dott. MAURIZIO PETRELLI    CONSIGLIERE EST.

nel procedimento iscritto al n. 387/2010 R.G. V.G., ha pronunciato  
il seguente

DECRETO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del  
9.11.2010;

rilevato che B. B., con ricorso depositato in data 31.3.2010, ha  
proposto reclamo ex art.739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal  
Tribunale di Lecce in data 15.2-4.3.2010, con cui, in accoglimento  
del ricorso ex art.710 c.p.c. proposto in data 7.10.2009 da A. A.,  
sono state modificate le condizioni della separazione concordate  
dai coniugi B.-A., omologate in data 19.9.2008, ponendo, fra  
l'altro, a carico del reclamante "l'importo mensile complessivo di €  
4.000,00, di cui € 2.000,00 per il mantenimento della figlia ed il  
resto per quello della moglie", oltre al contributo alle spese  
straordinarie sostenute per la figlia minore C., nella misura del  
50%;

che il reclamante ha chiesto, in particolare, in riforma del  
provvedimento impugnato, il rigetto della richiesta di  
mantenimento formulata dalla moglie, la conferma delle modalità  
di mantenimento diretto della piccola C. da parte del padre, così  
come pattuite in sede di separazione consensuale, nonché la  
restituzione della casa coniugale, attribuita in godimento alla  
moglie;

che A. A., costituitasi in giudizio con memoria difensiva, ha concluso per il rigetto del reclamo, richiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, l'incremento dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di almeno € 3.000,00, fermo restando l'assegno di € 2.000,00 per il mantenimento della minore;

che il P.G. ha espresso, in data 27.9.2010, parere contrario all'accoglimento del reclamo;

ritenuto che il reclamo proposto è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito specificati;

che, preliminarmente, va rilevato che i coniugi B.-A. in sede di separazione consensuale hanno concordato le seguenti condizioni: 1) l'assegnazione della casa coniugale –di proprietà esclusiva del B. e già divisa in due parti- alla A., relativamente alla porzione di maggiori dimensioni (mentre il B. avrebbe continuato ad abitare nella parte residua); 2) l'affidamento della figlia minore C. ad entrambi i genitori, prevedendo sostanzialmente i medesimi tempi di permanenza della stessa presso la madre e presso il padre, sia durante la settimana, nel periodo scolastico, sia durante le festività ed il periodo estivo; 3) l'obbligo a carico del B. di provvedere, fra l'altro, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria relativa alla casa coniugale assegnata alla moglie, nonché al pagamento delle spese per le utenze domestiche (con esclusione di quella telefonica); 4) l'obbligo a carico del B. di provvedere direttamente, a semplice richiesta e su indicazione della moglie, all'acquisto di tutto il vestiario necessario alla figlia (anche per attività ludiche e sportive), a tutte le spese per le attività scolastiche, sportive, ludiche e di socializzazione di quest'ultima, nonché ai costi dei viaggi effettuati dalla piccola C. ed a tutte le sue esigenze sanitarie ordinarie e straordinarie;

che le predette condizioni rinviano, altresì, ad un separato accordo per la regolamentazione dei rapporti di reciproca collaborazione professionale fra i coniugi, entrambi Avvocati;

che l'accordo professionale in questione, datato 19.9.2008, prevede: 1) che l'Avv. A. continui ad esercitare la professione nello

studio legale del coniuge, utilizzando in via esclusiva un vano dello stesso studio e tutte le attrezzature; 2) la partecipazione dell'Avv. A. –“nell'arco dei prossimi 10 anni” e “sino a quando questa intenderà collaborare con lo stesso Avv. B.”- agli incassi, nella misura del 20% dei ricavi derivanti dall'attività espletata, sulla base di un rapporto fiduciario dell'Avv. B., in favore di un primario Istituto di credito e delle relative cessionarie, e nella misura del 50% dei proventi derivanti dagli ulteriori incarichi affidati dall'Avv. B. all'Avv. A.;

che il Tribunale, provvedendo ex art. 710 c.p.c. su ricorso della A., ha ritenuto l'effettiva sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti idonei a legittimare la richiesta di modifica delle condizioni della separazione, in considerazione della “progressiva degenerazione” della relazione fra i coniugi che avrebbe fatto venir meno il rapporto di collaborazione personale e professionale che costituiva il presupposto dell'accordo di separazione, soprattutto in conseguenza degli episodi di violenza verificatisi fra gli stessi coniugi in data 23.3.2009;

che, pertanto, il Tribunale ha regolamentato ex novo i rapporti fra le parti “in modo da scindere del tutto il rapporto di collaborazione all'epoca concordato sia nell'interesse degli stessi che di quello della bambina”, anche tenuto conto del trasferimento della A. in altro appartamento;

che, conseguentemente, il primo Giudice, con riferimento agli aspetti patrimoniali, ha posto a carico del B. un assegno mensile complessivo di € 4.000,00 per il mantenimento della figlia e della moglie (pari ad € 2.000,00 per ciascuna), sulla base delle differenti capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi, ed in particolare del cospicuo patrimonio immobiliare posseduto dal B. e del suo maggior reddito da lavoro autonomo;

che, premesso quanto sopra, ritiene questa Corte che le condizioni della separazione concordate fra i coniugi debbano essere modificate in relazione all'effettiva incidenza della nuova situazione su tali condizioni, ed in particolare, con riferimento agli

aspetti patrimoniali, sull'equilibrio economico voluto dalle parti, con il conseguente adeguamento dell'originario accordo di separazione alle circostanze sopravvenute, tenuto conto anche delle condizioni economiche dei coniugi (Cass. n. 17136/2004; Cass. n. 1800/1990; Cass. n. 5253/2000; Cass. n. 13666/1999);

che, invero, l'applicazione in via analogica dell'art. 156, settimo comma, c.c. alla separazione consensuale (Cass. n. 24321/2007; Cass. n. 3149/2001) non può prescindere dalla considerazione delle peculiari caratteristiche di quest'ultima, e, dunque, delle condizioni della separazione, concordate dai coniugi mediante un'autonoma valutazione di tutte le circostanze rilevanti e ritenute, in sede di omologazione, effettivamente rispondenti ai superiori interessi della famiglia;

che, quanto ai giustificati motivi sopravvenuti, l'evidente deterioramento del rapporto fra i coniugi successivamente alla separazione, anche a causa di ulteriori episodi di violenza (peraltro verificatisi fra le parti pure prima della separazione, in data 17.10.2006 ed 1.12.2007, come risulta dalla documentazione prodotta), ha indubbiamente inciso sulle condizioni della separazione, sotto diversi profili;

che, invero, la A. si è trasferita in un altro appartamento, lasciando la casa coniugale, che le era stata assegnata in sede di separazione consensuale, in base ad una propria autonoma iniziativa, che se, da un lato, si ricollega in qualche modo al deterioramento della relazione col marito, dall'altro poteva essere agevolmente evitata –se diretta soltanto ad escludere qualsiasi possibilità di contatto con il coniuge- mediante l'adozione di ulteriori interventi sull'immobile idonei a garantirne una maggiore autonomia (eventualmente richiedendo un'apposita tutela giurisdizionale);

che tale circostanza ha indubbiamente fatto venir meno il diritto della A. al godimento della casa familiare, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., senza tuttavia comportare alcun obbligo del B. di contribuire alle spese comunque collegate alla disponibilità del

nuovo appartamento, trattandosi, come si è visto, di un'autonoma scelta della A.;

che, di conseguenza, va disposta la restituzione al B. della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di separazione consensuale;

ritenuto, altresì, che la nuova situazione non consente il mantenimento diretto della piccola C. (ora di nove anni) da parte del padre, previsto nell'accordo di separazione, che presupponeva una collaborazione fra i genitori fondata su un rapporto non caratterizzato dall'attuale conflittualità (il padre avrebbe provveduto a diverse spese necessarie per la figlia "a semplice richiesta e a indicazioni dell'Avv. A.");

che, pertanto, tenuto conto che la figlia minore, secondo quanto disposto dal provvedimento impugnato (non contestato dalle parti sotto questo profilo), trascorrerà nell'arco del mese un periodo di tempo sostanzialmente uguale con entrambi i genitori (e che, dunque, il padre provvederà direttamente alle esigenze abitative ed alimentari della figlia nel periodo in cui starà con lui), si ritiene, considerando quanto previsto in proposito nell'accordo di separazione, di porre a carico del B. un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della piccola C., oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore (sanitarie, scolastiche e ludico-educative), contributo complessivo che si considera senz'altro idoneo, anche in relazione alle condizioni economiche dei genitori, a soddisfare le attuali esigenze della minore;

che, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra i coniugi, il deterioramento della relazione fra le parti ha inciso solo parzialmente sulla situazione economica della A., che, di fatto, non esercita più la professione presso lo studio legale del coniuge (dove aveva la disponibilità di un vano e di tutte le attrezzature), pur continuando a collaborare con quest'ultimo secondo quanto previsto dall'accordo professionale in data 19.9.2008;

che, difatti, dalla documentazione prodotta risulta che l'attività di collaborazione professionale dell'Avv. A. con l'Avv. B. è

proseguita sia dopo l'episodio di violenza del 23.3.2009, che ha compromesso il rapporto di collaborazione personale fra i coniugi, sia dopo la stessa presentazione, in data 7.10.2009, del ricorso ex art. 710 c.p.c. (si vedano, in particolare, le email scambiate fra le parti in data 21-22.9.2009, 5-6.10.2009 e 22.12.2009, nonché la lettera in data 25.1.2010 inviata dall'Avv. A. al coniuge – rispettivamente allegati nn. 11, 12, 36 e 35 prodotti dal B. in primo grado);

che, peraltro, in esecuzione del citato accordo professionale, l'Avv. A. nel corso dell'anno 2009 ha emesso fatture, in favore dell'Avv. B. o per incarichi dal medesimo procurati, per imponibile pari ad € 39.175,09 (allegati 72-79 prodotti dalla A. in primo grado), richiedendo, d'altra parte, espressamente, con la scrittura del 26.9.2009, sottoscritta per accettazione dall'Avv. B. (allegato n. 11 prodotto dal B. in primo grado), la sospensione per il 2009, per esigenze fiscali, degli ulteriori pagamenti in suo favore dei compensi professionali dovuti in base al predetto accordo (con il conseguente rinvio di tali pagamenti al 2010);

che, inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che la A. nell'anno 2007, prima della separazione, ha percepito un reddito derivante dall'attività professionale pari ad € 25.450,00 (allegato n. 15 del fascicolo di primo grado della A.), mentre nell'anno 2009, come si è visto, ha percepito compensi per circa € 40.000,00, nonostante il deterioramento della relazione fra i coniugi (compensi, fra l'altro, limitati a tale importo su sua espressa richiesta), e ciò a fronte di un reddito derivante dall'attività professionale percepito dal B. pari ad € 80.104,00 nell'anno 2007 e ad € 94.710,00 nell'anno 2008 (allegati nn. 14 e 15 del fascicolo di secondo grado del B.);

che, tuttavia, la nuova situazione ha indubbiamente comportato la necessità per la A. di fronteggiare ulteriori spese, in conseguenza della mancata utilizzazione dello studio legale del marito (e delle relative attrezzature) nonché del mancato pagamento da parte di quest'ultimo delle utenze domestiche e della maggior parte delle

spese (di manutenzione, condominiali, per imposte e tasse) relative all'immobile abitato dalla moglie (spese non collegate direttamente all'assegnazione della casa coniugale e poste a carico del B. nell'accordo di separazione);

che, pertanto, considerato quanto concordato fra i coniugi in sede di separazione e tenuto conto, altresì, delle differenti capacità reddituali e patrimoniali delle parti, si ritiene congruo, allo stato, porre a carico del B. un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della moglie;

che, conseguentemente, va rigettata la domanda formulata dalla A., in via riconvenzionale, di incremento dell'assegno di mantenimento in suo favore;

che, a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale in ordine ai tempi ed alle modalità della permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, non essendovi sul punto contrasto fra le parti (essendo stata, anzi, ritenuta opportuna anche dalla A. la modifica richiesta in proposito dal B.), va disposto che la piccola C. pernotti con il padre anche la domenica dei fine settimana che trascorrerà con questi e che il medesimo la accompagni a scuola il successivo lunedì mattina;

che, infine, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio;

P. Q. M.

- 1) In parziale accoglimento del reclamo proposto, pone a carico di B. B. l'assegno mensile complessivo di € 2.000,00, di cui € 1.000,00 per il mantenimento della figlia ed € 1.000,00 per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese di marzo 2010, da versarsi a A. A. entro il giorno 10 di ogni mese e con adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT a partire da marzo 2011;

- 2) Pone, altresì, a carico del B. la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore (sanitarie, scolastiche e ludico-educative), spese che dovranno comunque essere previamente concordate fra i coniugi;
- 3) Dispone la restituzione al B. della casa coniugale assegnata alla A. in sede di separazione consensuale;
- 4) Dispone che, a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale in ordine ai tempi ed alle modalità della permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, la piccola C. pernotti con il padre anche la domenica dei fine settimana che trascorrerà con questi e che il medesimo la accompagni a scuola il successivo lunedì mattina;
- 5) Conferma nel resto il provvedimento impugnato;
- 6) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da A. A.;
- 7) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Lecce il 2.12.2010

IL CONSIGLIERE EST.  
(dott. Maurizio Petrelli)

IL PRESIDENTE  
(dott. Rosa Casaburi)